SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 144° — Numero 219

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 20 settembre 2003** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

Ministero della salute

Ministero delle attività produttive

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTI
DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso n. ***3.***

Cassa di risparmio di Bolzano S.p.a.: Obbligazioni sorteggiate il 27 agosto 2003.

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 29 luglio 2003, n. **267.**

Attuazione delle direttive 1999/74/CE e 2002/4/CE, per la protezione delle galline ovaiole e la registrazione dei relativi stabilimenti di allevamento.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 117 della Costituzione;

Vista la legge 30 luglio 2002, n. 180, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive comunitarie 1999/45/CE, 1999/74/CE, 1999/105/CE, 2000/52/CE, 2001/109/CE, 2002/4/CE e 2002/25/CE;

Vista la legge 1º marzo 2002, n. 39, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 2001);

Vista la direttiva 1999/74/CE del Consiglio, del 19 luglio 1999, che stabilisce le norme minime per la protezione delle galline ovaiole;

Vista la direttiva 2002/4/CE della Commissione, del 30 gennaio 2002, relativa alla registrazione degli stabilimenti di allevamento di galline ovaiole di cui alla direttiva 1999/74/CE del Consiglio;

Visto il decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146, recante attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti;

Visto il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 marzo 2003;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 luglio 2003;

Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro della salute, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, delle politiche agricole e forestali e per gli affari regionali;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Definizioni e ambito di applicazione

1. Il presente decreto stabilisce le norme minime da rispettare per assicurare la protezione delle galline ovaiole.

2. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) proprietario o detentore: qualsiasi persona fisica o giuridica che, anche temporaneamente, è responsabile o si occupa degli animali;

b) autorità competente: il Ministero della salute e quali autorità sanitarie territorialmente competenti: le regioni, le province autonome e le Aziende sanitarie locali;

c) galline ovaiole: le galline della specie *Gallus gallus*, mature per la deposizione di uova, allevate ai fini della produzione di uova non destinate alla cova;

d) nido: uno spazio separato, i cui componenti escludono per il pavimento qualsiasi utilizzo di rete metallica o plastificata che possa entrare in contatto con i volatili, previsto per la deposizione delle uova di una singola gallina o di un gruppo di galline, così detto nido di gruppo;

e) lettiera: il materiale allo stato friabile che permette alle ovaiole di soddisfare le loro esigenze etologiche;

f) gabbia: uno spazio chiuso destinato ad ospitare le galline ovaiole in un sistema a batteria;

g) sistema a batteria: un insieme di gabbie disposte in fila su un unico piano o incastellate;

h) zona utilizzabile: una zona avente una larghezza minima di 30 cm, una pendenza massima del 14 per cento sovrastata da uno spazio libero avente un'altezza minima di 45 cm. Gli spazi destinati a nido non fanno parte della zona utilizzabile;

i) unità produttiva: un capannone dove vengono allevate in tutto o in parte le galline ovaiole;

l) allevamento: insieme di una o più unità produttive situate nella stessa area.

3. Il presente decreto non si applica agli stabilimenti con meno di 350 galline ovaiole e a quelli di allevamento di galline ovaiole riproduttrici, nei confronti dei quali trovano comunque applicazione le prescrizioni di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146.

Art. 2.

Obblighi del proprietario o del detentore di galline ovaiole

1. Ferme restando le disposizioni di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146, il proprietario o il detentore deve rispettare le disposizioni di cui all'allegato *A* al presente decreto, nonché, a decorrere dalle date in essi indicate, quelle di cui:

a) all'allegato *B*, nel caso di utilizzo di sistemi alternativi;

b) all'allegato *C*, nel caso di utilizzo di gabbie non modificate;

c) all'allegato *D*, nel caso di utilizzo di gabbie modificate.

Art. 3.

Divieti

1. A decorrere:

a) dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è vietato costruire o mettere in funzione per la prima volta le gabbie di cui al punto 1 dell'allegato *C*;

b) dal 1º gennaio 2012, è vietato utilizzare nell'allevamento le gabbie di cui al numero 1 dell'allegato *C*.

Art. 4.

Registrazione degli allevamenti

1. Colui che intende avviare uno stabilimento di allevamento di galline ovaiole chiede la registrazione dello stesso ai Servizi veterinari della Azienda sanitaria competente per territorio, inviando per iscritto i dati di cui al numero 1 dell'allegato *E* al presente decreto, prima dell'inizio dell'attività.

2. Per i fini di cui al comma 1, i Servizi veterinari iscrivono in un registro gli allevamenti attribuendo a ciascuno di essi un numero distintivo unico, in conformità a quanto prescritto all'allegato *E* al presente decreto; nel caso di utilizzo di registri già in uso per i fini stabiliti da altre normative del settore veterinario, tali registri devono comunque contenere tutti i dati necessari per la registrazione degli allevamenti, nonché il numero distintivo attribuito a ciascuno di essi.

3. Il proprietario o il detentore di galline ovaiole che abbia lo stabilimento di allevamento in attività alla data di entrata in vigore del presente decreto, invia i dati di cui al comma 1 al Servizio veterinario dell'Azienda sanitaria competente per territorio entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto; il Servizio veterinario dell'Azienda sanitaria competente per territorio provvede agli adempimenti di cui al comma 2 entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta. Nessun allevamento già in attività alla data di entrata in vigore del presente decreto può continuare l'attività qualora non abbia ottemperato a quanto disposto dal presente comma.

4. Il proprietario o il detentore deve notificare tempestivamente eventuali modifiche dei dati di cui al comma 1 ai Servizi veterinari della Azienda sanitaria competente per territorio, che provvedono all'immediato aggiornamento del registro degli allevamenti.

5. I registri degli stabilimenti di cui al presente articolo devono essere messi a disposizione nel caso di cui all'articolo 6, comma 1, nonché per il rintraccio delle uova immesse sul mercato, destinate al consumo umano.

6. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nessun allevamento può iniziare l'attività qualora non sia stato registrato e non abbia ricevuto l'assegnazione del numero distintivo conformemente a quanto prescritto al presente articolo ed alle disposizioni di cui all'allegato *E* al presente decreto.

7. Le spese derivanti dalle procedure connesse alle attività di cui al presente articolo, sono a carico del richiedente sulla base del costo effettivo del servizio reso, secondo tariffe e modalità da stabilire con disposizione regionale.

Art. 5.

Attività ispettiva

1. Le autorità sanitarie territorialmente competenti:

a) procedono ad ispezioni per la verifica del rispetto delle disposizioni del presente decreto, da effettuare anche in occasione di altri controlli e mantengono la documentazione dei risultati delle singole ispezioni effettuate;

b) all'atto del controllo indicano, nel verbale di accertamento, le carenze riscontrate e le conseguenti prescrizioni con i relativi tempi di adeguamento;

c) trasmettono al Ministero della salute, per il tramite degli assessorati regionali competenti, una relazione sulle ispezioni di cui alla lettera *a)*, al fine della predisposizione e presentazione alla Commissione europea di una relazione complessiva sulle ispezioni effettuate sul territorio nazionale.

Art. 6.

Controlli comunitari

1. Gli esperti veterinari della Commissione europea e del Ministero della salute, anche al fine di garantire l'applicazione uniforme sul territorio nazionale, possono procedere a controlli per:

a) verificare che siano rispettati i requisiti stabiliti dal presente decreto;

b) accertare che le ispezioni di cui all'articolo 5 siano effettuate secondo le modalità stabilite in sede nazionale e comunitaria.

2. Le autorità sanitarie territorialmente competenti forniscono l'assistenza necessaria agli esperti veterinari della Commissione europea nell'espletamento dell'incarico di cui al comma 1 e vigilano sull'applicazione delle misure conseguenti agli esiti dei controlli effettuati ai sensi del presente articolo.

Art. 7.

Sanzioni amministrative

1. Salvo che il fatto costituisca reato, il proprietario o il detentore che violi le disposizioni di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* dell'articolo 2, e quelle di cui al numero 8 dell'allegato *A*, nonché i divieti di cui all'articolo 3, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.550,00 euro a 9.300,00 euro.

2. L'autorità competente, valutata la gravità delle carenze riscontrate nel corso dei controlli, può sospendere l'applicazione della sanzione di cui al comma 1 in caso di tempestivo e puntuale adeguamento alle prescrizioni dettate ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera *a)*. La sospensione è automaticamente revocata in caso di reiterazione delle violazioni e non può essere concessa in caso di recidiva.

3. Nel caso di reiterazione delle violazioni di cui al comma 1, la sanzione amministrativa pecuniaria è aumentata fino alla metà ed è disposta la sospensione dell'attività svolta, a fine ciclo, da uno a tre mesi con riferimento alle unità produttive risultate non conformi; nell'ipotesi di sospensione dell'attività, il proprietario o il detentore è tenuto comunque ad assicurare il benessere delle galline ovaiole. Fermo restando che in tale periodo di sospensione dell'attività non vanno computati i periodi di vuoto biologico e di vuoto sanitario.

4. Il proprietario o detentore che ometta di richiedere la registrazione prevista all'articolo 4, commi 1 e 3, entro i termini indicati al medesimo articolo 4, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 515,00 euro a 3.090,00 euro, nonché la sospensione dell'attività fino all'avvenuta registrazione dello stabilimento di allevamento; all'accertamento di tale violazione consegue sempre la registrazione d'ufficio dell'allevamento, con spese a carico del soggetto interessato, determinate ai sensi dell'articolo 4, comma 7.

Art. 8.

Disposizioni finali

1. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione il presente decreto legislativo si applica, per le regioni e province autonome che non abbiano ancora provveduto al recepimento delle direttive 1999/74/CE e 2002/4/CE, sino alla data di entrata in vigore della normativa di attuazione di ciascuna regione e provincia autonoma.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto è abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 233, recante attuazione della direttiva 86/113/CEE, che stabilisce norme minime per la protezione delle galline ovaiole in batteria.

3. Gli allegati al presente decreto sono modificati con regolamento adottato dal Ministro della salute, al fine di adeguarli alle modifiche tecniche dettate in sede comunitaria.

4. Le caratteristiche tecniche del nido e della lettiera di cui all'allegato *D*, numeri 2 e 3, sono definite con apposito regolamento da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali.

5. Il divieto di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *a)*, non si applica nel caso in cui sia provato che le gabbie di cui al punto 1 dell'allegato *C* sono state commissionate prima del 31 dicembre 2002.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 luglio 2003

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BUTTIGLIONE, *Ministro per le politiche comunitarie*

SIRCHIA, *Ministro della salute*

FRATTINI, *Ministro degli affari esteri*

CASTELLI, *Ministro della giustizia*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

ALEMANNO, *Ministro delle politiche agricole e forestali*

LA LOGGIA, *Ministro per gli affari regionali*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

ALLEGATO *A*
(previsto dall'art. 2, comma 1)

Oltre alle pertinenti disposizioni di cui all'allegato al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146, il proprietario o il detentore deve rispettare le prescrizioni di seguito elencate:

1) Tutte le galline ovaiole devono essere ispezionate dal proprietario o detentore almeno una volta al giorno.

2) Il livello sonoro deve essere ridotto al minimo possibile e si devono evitare rumori di fondo o improvvisi. La costruzione, l'installazione, la manutenzione e il funzionamento dei ventilatori, dei dispositivi di alimentazione e di altre attrezzature devono essere tali da provocare il minimo rumore possibile.

3) Tutti gli edifici devono essere dotati di un'illuminazione sufficiente per consentire alle galline di vedersi e di essere viste chiaramente, di guardarsi intorno e di muoversi normalmente. In caso di illuminazione naturale le aperture per la luce devono essere disposte in modo da ripartirla uniformemente nei locali.

Dopo i primi giorni di adattamento, al fine di evitare problemi di salute e di comportamento, deve seguire un ciclo di ventiquattro ore comprensivo di un periodo di oscurità sufficiente e ininterrotto, a titolo indicativo pari a circa un terzo della giornata, per consentire alle galline di riposarsi ed evitare problemi quali immunodepressione e anomalie oculari. In concomitanza con la diminuzione della luce deve essere rispettato un periodo di penombra di durata sufficiente per consentire alle galline di sistemarsi senza confusione o ferite.

4) Tutti i locali, le attrezzature e gli utensili con i quali le galline sono in contatto sono completamente puliti e disinfettati con regolarità e comunque ogni volta che viene praticato un vuoto sanitario e prima di introdurre una nuova partita di galline. Quando i locali sono occupati, tutte le superfici e le attrezzature devono essere mantenute in condizioni di pulizia soddisfacenti. Occorre eliminare con la necessaria frequenza le deiezioni e quotidianamente le galline morte.

5) I sistemi di allevamento devono essere concepiti in modo da evitare che le galline possano scappare.

6) Gli impianti che comportano più piani di gabbie devono essere provvisti di dispositivi o di misure adeguate che consentano di ispezionare direttamente e agevolmente tutti i piani, e che facilitino il ritiro delle galline.

7) La gabbia e le dimensioni della relativa apertura devono essere concepite in modo tale che una gallina adulta possa essere ritirata senza inutili sofferenze o senza essere ferita.

8) Fatte salve le disposizioni di cui al numero 19 dell'allegato al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146, è vietato qualsiasi tipo di mutilazione. Tuttavia, al fine di prevenire plumofagia e cannibalismo, è consentito il taglio del becco, a condizione che sia effettuata da personale qualificato su pulcini di età inferiore a dieci giorni destinati alla deposizione di uova sotto la responsabilità del veterinario.

ALLEGATO *B*
(previsto dall'art. 2, comma 1, lettera *a)*)

DISPOSIZIONI APPLICABILI AI SISTEMI ALTERNATIVI

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli impianti di allevamento di cui al presente allegato, nuovi, ristrutturati o messi in funzione per la prima volta, devono:

a) essere attrezzati in modo da garantire che tutte le galline ovaiole dispongano di:

1) mangiatoie lineari che offrano almeno 10 cm di lunghezza per gallina ovaiola o di mangiatoie circolari che offrano almeno 4 cm di lunghezza per gallina ovaiola;

2) abbeveratoi continui che offrano 2,5 cm di lunghezza per gallina ovalola o abbeveratoi circolari che offrano 1 cm di lunghezza per gallina ovaiola. Inoltre, in caso di utilizzazione di abbeveratoi a tettarella o a coppetta, deve essere prevista almeno una tettarella o una coppetta ogni 10 galline ovaiole e, nel caso di abbeveratoi a raccordo, ciascuna gallina ovaiola deve poter raggiungere almeno due tettarelle o due coppette;

3) almeno un nido per 7 galline ovaiole. Se sono utilizzati nidi di gruppo, deve essere presente una superficie di almeno 1 metro quadrato per un massimo di 120 galline ovaiole;

4) posatoi appropriati, privi di bordi aguzzi e che offrano almeno 15 cm di spazio per gallina ovaiola. I posatoi non devono sovrastare le zone coperte di lettiera, la distanza orizzontale fra posatoi non deve essere inferiore a 30 cm e quella fra i posatoi e le pareti non inferiore a 20 cm;

5) una superficie di lettiera di almeno 250 cm quadrati per gallina ovaiola; la lettiera deve occupare almeno un terzo della superficie al suolo;

b) essere dotati di pavimento che sostenga adeguatamente ciascuna delle unghie anteriori di ciascuna zampa;

c) avere un coefficiente di densità non superiore a 9 galline ovaiole per metro quadrato di zona utilizzabile. Tuttavia fino al 31 dicembre 2011, quando la zona utilizzabile corrisponde alla superficie al suolo disponibile, gli allevamenti che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, applicano il sistema di cui al presente Allegato, possono avere un coefficiente di densità di 12 volatili per metro quadrato di superficie disponibile:

2. Oltre alle prescrizioni di cui al numero 1:

a) nei sistemi di allevamento che consentono alle galline ovaiole di muoversi liberamente fra diversi livelli:

1) il numero massimo di livelli sovrapposti deve essere pari a 4;

2) l'altezza libera minima fra i vari livelli deve essere di 45 cm;

3) le mangiatoie e gli abbeveratoi devono essere ripartiti in modo da permettere a tutte le galline ovaiole un accesso uniforme;

4) i livelli devono essere installati in modo da impedire alle deiezioni di cadere sui livelli inferiori;

b) se le galline ovaiole dispongono di un passaggio che consente loro di uscire all'aperto:

1) le diverse aperture del passaggio devono dare direttamente accesso allo spazio all'aperto, avere un'altezza minima di 35 cm, una larghezza di 40 cm ed essere distribuite su tutta la lunghezza dell'edificio; per ogni 1000 galline ovaiole deve essere comunque disponibile un'apertura totale di 2 m;

2) gli spazi all'aperto devono:

a) avere una superficie adeguata alla densità di galline ovaiole allevate e alla natura del suolo al fine di prevenire qualsiasi contaminazione;

b) essere provvisti di riparo dalle intemperie e dai predatori e di abbeveratoi appropriati.

3. A decorrere dal 1º gennaio 2007, tutti i sistemi alternativi devono applicare i requisiti di cui al presente allegato.

ALLEGATO *C*
(previsto dall'art. 2, comma 1, lettera *b)*)

DISPOSIZIONI APPLICABILI ALL'ALLEVAMENTO IN GABBIE NON MODIFICATE

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, tutte le gabbie di cui al presente allegato devono:

a) consentire a ogni gallina ovaiola di disporre di almeno 550 centimetri quadrati di superficie della gabbia, misurata su un piano orizzontale e utilizzabile senza limitazioni; dal calcolo devono essere esclusi eventuali bordi deflettori antispreco. Nel calcolo dei 550 centimetri quadrati di superficie utilizzabile è inclusa la bandina salvauova, posta dietro alla mangiatoia, purché non superi otto centimetri misurati in proiezione orizzontale;

b) avere una mangiatoia utilizzabile senza limitazioni, di una lunghezza minima di 10 cm moltiplicata per il numero di galline ovaiole nella gabbia;

c) disporre, in mancanza di tettarelle o coppette, di un abbeveratoio continuo della medesima lunghezza della mangiatoia indicata alla lettera *b)*. Nel caso di abbeveratoi a raccordo, da ciascuna gabbia devono essere raggiungibili almeno due tettarelle o coppette;

d) avere un'altezza minima non inferiore a 40 cm per il 65 per cento della superficie e non inferiore, in ogni punto, a 35 cm;

e) essere dotate di pavimento che sostenga adeguatamente ciascuna delle unghie anteriori di ciascuna zampa. La pendenza del pavimento non deve superare il 14 per cento ovvero 8 gradi; pendenze superiori sono consentite solo per i pavimenti diversi da quelli provvisti di rete metallica rettangolare;

f) essere provviste di dispositivi per accorciare le unghie qualora siano disponibili sul mercato dispositivi dichiarati idonei da organismi comunitari;

g) per i gruppi di galline ovaiole accasati prima della entrata in vigore del presente decreto si continuano ad applicare le precedenti disposizioni fino ad esaurimento dei relativi cicli di produzione.

ALLEGATO *D*
(previsto dall'art. 2, comma 1, lettera *c)*)

DISPOSIZIONI APPLICABILI ALL'ALLEVAMENTO IN GABBIE MODIFICATE

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, tutte le gabbie di cui al presente allegato devono:

a) consentire alle galline ovaiole di disporre:

1) di almeno 750 centimetri quadrati di superficie della gabbia per ogni gallina ovaiola, di cui 600 centimetri quadrati di superficie utilizzabile, fermo restando che l'altezza della gabbia, diversa dall'altezza al di sopra della superficie utilizzabile, non deve essere inferiore a 20 cm in ogni punto e che la superficie totale di ogni gabbia non può essere inferiore a 2000 centimetri quadrati. Nel calcolo dei 600 centimetri quadrati di superficie utilizzabile è inclusa la bandina salvauova, posta dietro alla mangiatoia, purché non superi otto centimetri misurati in proiezione orizzontale;

2) di un nido;

3) di una lettiera che consenta di becchettare e razzolare;

4) di posatoi appropriati che offrano almeno 15 cm di spazio per gallina ovaiola;

b) avere una mangiatoia utilizzabile senza limitazioni, di una lunghezza minima di 12 cm moltiplicata per il numero di galline ovaiole in gabbia;

c) disporre di un sistema di abbeveraggio appropriato tenuto conto, in particolare, della dimensione del gruppo; nel caso di abbeveratoi a raccordo, ciascuna gallina ovaiola deve poter raggiungere almeno due tettarelle o coppette;

d) essere separate, quando disposte in fila, da passaggi aventi una larghezza minima di 90 cm per agevolare l'ispezione, la sistemazione e l'evacuazione delle galline ovaiole, e tra il pavimento dell'edificio e le gabbie delle file inferiori deve esservi uno spazio di almeno 35 cm;

e) essere provviste di dispositivi per accorciare le unghie qualora siano disponibili sul mercato dispositivi dichiarati idonei da organismi comunitari.

ALLEGATO *E*
(previsto dall'art. 4, comma 1)

REGISTRAZIONE DEGLI ALLEVAMENTI

1. *Dati richiesti per la registrazione.*

Per ogni stabilimento di allevamento devono essere comunicati dal proprietario o detentore al servizio veterinario dell'Azienda sanitaria competente per territorio, e registrati, almeno i seguenti dati:

allevamento:

nome dell'allevamento;

indirizzo;

persona responsabile delle galline ovaiole (detentore):

nome;

indirizzo;

numero(i) distintivo(i) di altro(i) allevamento(i) che rientra(no) nel campo d'applicazione dell'art. 4 del presente decreto gestito(i) o di proprietà del detentore;

proprietario dell'allevamento, se diverso dal detentore:

nome;

indirizzo;

numero(i) distintivo(i) di altro(i) allevamento(i) che rientra(no) nel campo d'applicazione dell'art. 4 del presente decreto gestito(i) o di proprietà del proprietario;

altre informazioni sull'allevamento:

metodo(i) di allevamento conformemente alle definizioni di cui al punto 2.2;

capacità massima dell'allevamento in numero di volatili presenti contemporaneamente; se vengono utilizzati metodi di allevamento diversi, il numero massimo di volatili presenti contemporaneamente per ciascun metodo di allevamento.

2. *Numero distintivo.*

2.1 Il numero distintivo che l'azienda sanitaria locale assegna ad ogni allevamento è composto di una cifra che indica il metodo di allevamento definito conformemente al punto 2.2, seguita nell'ordine dal codice dello Stato italiano «IT», dal codice ISTAT del comune ove è ubicato l'allevamento (3 cifre), dalla sigla della provincia e da un numero progressivo di tre cifre che consenta di identificare in modo univoco l'allevamento.

Esempio: «3 IT 001 TO 036»

Può, inoltre, essere aggiunta una lettera («A . . . Z») in coda al numero distintivo sopraindicato per l'identificazione di singoli branchi di galline ovaiole o dei diversi locali dell'allevamento nei quali essi soggiornano.

2.2 Codice per il metodo di allevamento.

I metodi di allevamento come definiti nel regolamento (CEE) n. 1274/91, modificato, utilizzati nell'allevamento devono essere indicati con il seguente codice:

«1» All'aperto;

«2» A terra;

«3» In gabbie.

Il metodo di allevamento utilizzato in allevamenti la cui produzione avviene secondo le condizioni specificate dal regolamento (CEE) n. 2092/91 deve essere indicato come segue:

«0» Produzione biologica.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUCE).

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— L'art. 117 della Costituzione reca:

«Art. 117. La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;

b) immigrazione;

c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;

d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;

e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie;

f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; *referendum* statali; elezione del Parlamento europeo;

g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;

h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;

i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;

l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;

m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;

n) norme generali sull'istruzione;

o) previdenza sociale;

p) legislazione elettorale, organi di Governo e funzioni fondamentali di comuni, province e città metropolitane;

q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;

r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;

s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.

Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.

Spetta alle regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.

Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.

La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle regioni. La potestà regolamentare spetta alle regioni in ogni altra materia. I comuni, le province e le città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.

Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.

La legge regionale ratifica le intese della regione con altre regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.

Nelle materie di sua competenza la regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato.».

— La legge 30 luglio 2002, n. 180, reca: «Delega al Governo per il recepimento delle direttive comunitarie 1999/45/CE, 1999/74/CE, 1999/105/CE, 2000/52/CE, 2001/109/CE, 2002/4/CE e 2002/25/CE».

— La direttiva 1999/45/CE è pubblicata in GUCE n. L 200 del 30 luglio 1999.

— La direttiva 1999/74/CE è pubblicata in GUCE n. L 203 del 3 agosto 1999.

— La direttiva 1999/105/CE è pubblicata in GUCE n. L 011 del 15 gennaio 2000.

— La direttiva 2000/52/CE è pubblicata in GUCE n. L 193 del 29 luglio 2000.

— La direttiva 2001/109/CE è pubblicata in GUCE n. L 013 del 16 gennaio 2002.

— La direttiva 2002/4/CE è pubblicata in GUCE n. L 030 del 31 gennaio 2002.

— La direttiva 2002/25/CE è pubblicata in GUCE n. L 098 del 15 aprile 2002.

— La legge 1° marzo 2002, n. 39, reca: «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 2001).».

— Il decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146, reca: «Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti.».

— La direttiva 98/58/CE è pubblicata in GUCE n. L. 221 dell'8 agosto 1998.

— Il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reca: «Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.».

— Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, reca: «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59.»

Nota all'art. 1:

— Per il decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146, vedi note alle premesse.

Nota all'art. 2:

— Per il decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146, vedi note alle premesse.

Note all'art. 8:

— Per l'art. 117, quinto comma della Costituzione, vedi note alle premesse.

— Per le direttive 1999/74/CE e 2002/4/CE vedi note alle premesse.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 233, reca: «Attuazione delle direttive CEE numero 86/113/CE che stabilisce le norme minime per la protezione delle galline ovaiole in batteria ai sensi dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183.».

— La direttiva 86/113/CEE è pubblicata in GUCE n. L. 10/04/1986.

03G0292

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 agosto 2003.

Progetto pilota di esternalizzazione della organizzazione e gestione dei servizi generali di supporto alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e successive integrazioni e modificazioni;

Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 448, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)» e, in particolare, l'art. 29, comma 1, lettera *b)*, laddove dispone che le pubbliche amministrazioni sono autorizzate, anche in deroga alle vigenti disposizioni, a «costituire, nel rispetto delle condizioni di economicità di cui alla lettera *a)*, soggetti di diritto privato ai quali affidare lo svolgimento di servizi svolti in precedenza»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare l'art. 7, comma 1, il quale disciplina l'autonomia organizzativa della Presidenza del Consiglio dei Ministri, prevedendo, tra l'altro, che per lo svolgimento delle funzioni istituzionali e per i compiti di organizzazione e gestione delle occorrenti risorse umane e strumentali, il Presidente individua con propri decreti le aree funzionali omogenee da affidare alle strutture in cui si articola il Segretariato generale;

Visto, altresì, l'art. 8, comma 1, del citato decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, il quale disciplina l'autonomia contabile e di bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, prevedendo, tra l'altro, che il

Presidente con propri decreti, stabilisce la disciplina della gestione delle spese, tenendo conto delle peculiari esigenze di funzionalità della Presidenza;

Visto il proprio decreto 23 luglio 2002, recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri», registrato alla Corte dei conti il 7 agosto 2002, e, in particolare, l'art. 26, comma 2, laddove viene espressamente attribuito alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e per essa al Dipartimento per le risorse strumentali, il compito di realizzare «progetti pilota di outsourcing anche attraverso l'eventuale costituzione di società miste per la gestione dei servizi generali di supporto»;

Visto il proprio decreto 9 dicembre 2002, «Concernente la disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e, in particolare, l'art. 45, comma 1, il quale stabilisce che «agli acquisti di beni e servizi, alle forniture, ai lavori ed in generale all'attività negoziale si applicano la disciplina comunitaria e quella nazionale, nonché le disposizioni contenute nell'art. 29 della legge 28 dicembre 2001, n. 448», sopra citata;

Visto il decreto del Segretario generale 18 novembre 2002 di organizzazione del Dipartimento per le risorse strumentali, registrato alla Corte dei conti il 12 dicembre 2002, e, in particolare, l'art. 1, comma 2, punto 9, dello stesso decreto, laddove si prevede la predisposizione ed attuazione di progetti pilota di outsourcing per la gestione dei servizi generali di supporto;

Ritenuto che l'esternalizzazione di determinati servizi attualmente svolti all'interno della Presidenza del Consiglio dei Ministri assicuri, da un lato, una maggiore efficienza nello svolgimento delle attività istituzionali e garantisca, dall'altro, la prestazione dei servizi stessi con maggiore economicità ed efficacia;

Considerato che, per tali finalità, sia opportuno avviare un progetto pilota avente ad oggetto l'affidamento all'esterno dei servizi generali di supporto alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Considerato che i risultati del progetto possano essere raggiunti con maggiore successo attraverso l'interazione tra le competenze disponibili all'interno dell'amministrazione e competenze specialistiche reperibili sul mercato;

Ritenuto che la realizzazione del progetto permetta, tra l'altro, all'amministrazione di acquisire know-how tecnico ed esperienze professionali caratterizzate da managerialità ed imprenditorialità nella prestazione dei servizi e nella gestione delle attività;

Ritenuto che è necessario conservare all'interno dell'amministrazione le funzioni di programmazione, di indirizzo e di controllo dei risultati;

Ritenuto opportuno emanare un provvedimento recante le direttive generali per la realizzazione del suddetto progetto pilota di esternalizzazione della organizzazione e gestione dei servizi generali di supporto alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Sentite le organizzazioni sindacali;

Decreta:

Art. 1.

1. È avviato il progetto pilota di esternalizzazione della organizzazione e gestione dei servizi generali di supporto alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

2. Il Segretariato generale - Dipartimento per le risorse strumentali adotta le iniziative e pone in essere le attività necessarie alla realizzazione del progetto.

3. Il progetto ha l'obiettivo di:

a) garantire una gestione efficiente, efficace ed economicamente vantaggiosa dei servizi di cui al comma 1, anche attraverso l'acquisizione delle competenze specialistiche di soggetti privati, scelti nel rispetto della normativa vigente e, in particolare, tramite procedure ad evidenza pubblica;

b) realizzare un modello sperimentale ed innovativo che costituisca parametro di riferimento per analoghe iniziative di rinnovamento nella gestione delle attività di supporto dell'agire istituzionale delle pubbliche amministrazioni.

Art. 2.

1. Il progetto di cui all'art. 1 viene realizzato attraverso una società per azioni mista a maggioranza pubblica, i cui soci privati sono scelti con procedura ad evidenza pubblica, avente ad oggetto sociale lo svolgimento delle attività di organizzazione e gestione dei servizi generali di supporto in favore principalmente della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

2. Le modalità di prestazione dei servizi ad opera della società in favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri sono regolate da apposita convenzione.

Art. 3.

1. La società di cui all'art. 2 è organismo di diritto pubblico ed è vincolata ad operare nel rispetto della vigente normativa nazionale e comunitaria in materia di appalti pubblici.

2. Le norme relative al funzionamento della società, ai rapporti tra i soci, nonché ai rapporti tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la stessa società, sono contenute nello statuto sociale, nella convenzione di cui all'art. 2, comma 2, e negli eventuali accordi di servizio conclusi tra la Presidenza e la società.

Art. 4.

1. Con successivi provvedimenti, adottati previo accordo con le organizzazioni sindacali, sono individuate le modalità per l'assegnazione del personale in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri alla società di cui all'art. 2.

Art. 5.

1. Il Segretariato generale - Dipartimento per le risorse strumentali espleta la procedura ad evidenza pubblica per la selezione dei soci privati di minoranza della società di cui all'art. 2.

2. Il Segretariato generale - Dipartimento per le risorse strumentali cura le attività necessarie alla costituzione della società e svolge tutte le ulteriori attività di impulso funzionali alla piena realizzazione del progetto di cui all'art. 1, nonché le attività di controllo e verifica sullo stato di attuazione dello stesso e sul perseguimento degli obiettivi di efficienza, efficacia e risparmio attesi.

Art. 6.

1. Alla realizzazione del progetto di cui all'art. 1 si provvederà con i fondi che saranno appositamente iscritti nel bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno 2004.

2. Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per gli adempimenti di competenza ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 agosto 2003

p. *Il Presidente:* LETTA

Registrato alla Corte dei conti il 2 settembre 2003
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 10, foglio n. 110

03A10514

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 settembre 2003.

Ripartizione delle risorse finanziarie autorizzate ai sensi del decreto-legge 7 febbraio 2003, n. 15, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 2003, n. 62, e ai sensi dell'art. 80, comma 29, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. (Ordinanza n. 3311).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto-legge 7 febbraio 2003, n. 15, recante «Misure finanziarie per consentire interventi urgenti nei territori colpiti da calamità naturali», convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 2003, n. 62;

Visto in particolare l'art. 1, comma 3, della predetta legge, che rinvia per la ripartizione delle risorse stanziate nel medesimo decreto-legge e per la determinazione delle procedure e delle modalità di utilizzo delle risorse stesse ad ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri adottate ai sensi dell'art. 5, comma 2, della citata legge n. 225 del 1992;

Vista l'ordinanza n. 3277 del 28 marzo 2003, con la quale è stata disposta la ripartizione del 60% delle risorse disponibili ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 1 della citata legge;

Visto l'art. 80, comma 29, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che rinvia per la ripartizione del limite di impegno ivi autorizzato ad ordinanze adottate ai sensi dell'art. 5 della legge n. 225 del 1992;

Considerato che occorre provvedere al riparto del restante 40% delle risorse disponibili ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 1 della legge 8 aprile 2003, n. 62, da destinarsi agli interventi nei territori colpiti da calamità naturali che non abbiano formato oggetto di riparto del 60% e per i quali lo stato di emergenza non sia ancora cessato alla data di entrata in vigore della relativa legge di conversione;

Considerato che occorre provvedere altresì al riparto del limite di impegno autorizzato ai sensi dell'art. 80, comma 29, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, da destinarsi alla prosecuzione degli interventi pubblici conseguenti a calamità naturali che abbiano formato oggetto di disposizioni legislative o per le quali sia stato deliberato lo stato di emergenza ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Acquisita l'intesa con il presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano;

Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. I limiti di impegno di cui all'art. 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 7 febbraio 2003, n. 15, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 2003, n. 62, per i complessivi importi di € 22,2 milioni a decorrere dall'anno 2003 ed € 4 milioni a decorrere dall'anno 2004, nonché quelli di cui all'art. 80, comma 29, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, per l'importo di € 10 milioni a decorrere dall'anno 2004, sono destinati alla prosecuzione degli interventi relativi alle situazioni emergenziali di cui all'allegato 1. Il Dipartimento della protezione civile può autorizzare, sulla

scorta di motivate richieste delle regioni ovvero dei commissari delegati, qualora nominati, una diversa distribuzione delle risorse tra gli eventi calamitosi individuati nell'allegato 1, nei limiti della quota complessivamente assegnata a ciascuna regione.

2. Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri provvede all'ammortamento dei mutui quindicennali che le regioni ovvero i commissari delegati, qualora nominati, sono autorizzati a contrarre, sulla base delle quote dei limiti di impegno a ciascuna spettanti, con la Banca europea per gli investimenti, la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa, la Cassa depositi e prestiti e con i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

3. Le risorse derivanti dai predetti mutui affluiscono ai bilanci delle regioni interessate ovvero ad apposite contabilità speciali istituite o da istituire ai sensi della legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni ed integrazioni, intestate ai presidenti delle regioni - commissari delegati.

4. Le regioni ovvero i commissari delegati, qualora nominati, hanno facoltà di delegare al Dipartimento della protezione civile il pagamento delle rate di ammortamento dei mutui contratti ai sensi della presente ordinanza.

Art. 2.

1. I mutui di cui all'art. 1 saranno stipulati a tasso fisso come definito dalla presente ordinanza.

2. Nel caso di mutui con la Cassa depositi e prestiti, l'operazione sarà regolata secondo la normativa concernente l'attività del predetto istituto. In tal caso i mutui sono concessi con determina del direttore generale della Cassa stessa ed il relativo ammortamento può decorrere dal 1° gennaio 2004 e dal 1° luglio 2004 in relazione a quelli attivabili a valere sui limiti d'impegno decorrenti, rispettivamente, dall'anno 2003 e dall'anno 2004.

3. Nel caso di ricorso ad istituti finanziatori diversi dalla Cassa depositi e prestiti, il tasso di interesse non può essere superiore al tasso per le operazioni di Interest rate swap (Euribor sei mesi *versus* tasso fisso) in euro dieci anni, rilevabile alle ore dodici del giorno lavorativo antecedente la stipula del contratto di mutuo sulla pagina ISDAFIX 2 del circuito Reuters, maggiorato di uno spread massimo di 0,10 punti percentuali per anno.

4. A valere sulle quote di limiti di impegno ripartiti tra le regioni di cui all'allegato 1 alla presente ordinanza potranno essere effettuate più operazioni di finanziamento una volta formalizzati i programmi delle attività che si intendono realizzare attraverso il finanziamento stesso. Nei contratti di finanziamento sono indicate le finalità cui sono destinati i finanziamenti e la data di versamento.

5. Entro trenta giorni dalla stipula del mutuo gli istituti finanziatori trasmettono al Dipartimento della protezione civile copia conforme dei contratti. Entro trenta giorni dall'avvenuta erogazione gli istituti finanziatori inviano al Dipartimento della protezione civile copia conforme della relativa quietanza.

6. Le rate di ammortamento sono rimborsate mediante il pagamento di trenta rate semestrali posticipate, costanti, comprensive di capitali ed interessi calcolati a partire dal giorno successivo alla data di erogazione. A tal fine l'istituto finanziatore trasmette al soggetto che ha assunto la relativa obbligazione giuridica la richiesta di pagamento delle rate, che dovrà pervenire almeno quarantacinque giorni prima della scadenza, specificando le modalità di accredito.

Art. 3.

1. Le regioni ovvero i commissari delegati, qualora nominati, predispongono, entro trenta giorni dalla stipula dei mutui, i cronoprogrammi delle attività da porre in essere, articolati in relazione alle diverse tipologie d'azione cadenzati per trimestri successivi. Entro trenta giorni dalla scadenza di ciascun trimestre le regioni ovvero i commissari delegati, qualora nominati, comunicano al Dipartimento della protezione civile lo stato di avanzamento dei programmi, evidenziando e motivando gli eventuali scostamenti e indicando le misure che si intendono adottare per ricondurre la realizzazione degli interventi ai tempi stabiliti dai cronoprogrammi.

2. In relazione alle esigenze derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, il capo del Dipartimento della protezione civile è autorizzato a istituire con propri decreti uno o più comitati di rientro con i compiti e le modalità organizzative di cui all'art. 3, commi 2 e 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3277 del 28 marzo 2003, ovvero ad attribuire le relative incombenze a comitati di rientro già istituiti ai sensi della medesima ordinanza, anche utilizzando, d'intesa con l'ufficio di appartenenza, personale dirigenziale statale cui al momento non siano stati conferiti incarichi. In tal caso il relativo compenso è stabilito con provvedimento del capo del Dipartimento della protezione civile, anche in deroga, all'occorrenza, all'art. 24, comma 3, ed all'art. 19, comma 10, del decreto legislativo n. 165/2001, nonché all'art. 14 del contratto collettivo nazionale di lavoro dei dirigenti. Ove non espressamente previsto, l'utilizzo del personale dirigenziale statale nei comitati di rientro non costituisce conferimento di funzioni dirigenziali.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 settembre 2003

Il Presidente: BERLUSCONI

ALLEGATO 1

	D.L. 15/2003 (40%)		L.289/02 art. 80 co.29
REGIONE INTERESSATA	**LIMITE IMPEGNO 2003 22,2 MLN**	**LIMITE IMPEGNO 2004 4,0 MLN**	**LIMITE IMPEGNO 2004 10,0 MLN**
Abruzzo	**139.860,00**	**25.200,00**	**63.000,00**
DPCM 30.8.02 Eventi atmosferici agosto 2002	13.986,00		
DPCM 20.12.02 (proroga) Dissesti idrogeologici	125.874,00	25.200,00	63.000,00
Basilicata	**335.220,00**	**60.400,00**	**151.000,00**
DPCM 19.7.03 (proroga) Sisma 9 settembre 1998	335.200,00	60.400,00	151.000,00
Calabria	**1.227.660,00**	**221.200,00**	**553.000,00**
DPCM 31.10.02 Eventi alluvionali 24 e 25 maggio 2002	860.000,00		553.000,00
DPCM 7.2.03 (proroga) Eventi alluvionali settembre/ottobre 2000	367.660,00	221.200,00	
Campania	**2.109.000,00**	**380.000,00**	**950.000,00**
DPCM 6.12.02 (proroga) Eventi alluvionali 5 e 6 maggio 1998	843.600,00		
DPCM 20.12.02 (proroga) Eventi alluvionali e dissesti idrogeologici 14-15 settembre 2001	1.265.400,00	380.000,00	950.000,00
Emilia Romagna	**1.678.320,00**	**302.400,00**	**756.000,00**
DPCM 31.1.03 Alluvioni ottobre 2002	410.508,00		
DPCM 29.11.02 Eventi atmosferici ott. e nov. 2002	774.491,76		
DPCM 6.12.02 (proroga) Eventi alluvionali e dissesti idrogeologici ott. e nov. 2000	493.320,24		647.892,00
DPCM 23.5.03 (proroga) Eventi atmosferici maggio 2002		273.672,00	
DPCM 26.1.03 Eventi sismici Forlì e Cesena gennaio 2003			90.720,00
DPCM 19.6.03 (proroga) Sisma aprile/giugno 2000		28.728,00	17.388,00
Friuli Venezia Giulia	**617.160,00**	**111.200,00**	**278.000,00**
DPCM 6.12.02 (proroga) Alluvioni ottobre 2000	259.207,20	46.704,00	116.760,00
DPCM 19.6.03 (proroga) Alluvioni giugno 2002	283.893,60	51.152,00	127.880,00
DPCM 30.8.02 Alluvioni luglio/agosto 2002	74.059,20	13.344,00	33.360,00
Lazio	**82.140,00**	**14.800,00**	**37.000,00**
DPCM 30.8.02 Eventi atmosferici agosto 2002	41.070,00	7.400,00	18.500,00
DPCM 10.1.03 (proroga) Sisma marzo 2000	41.070,00	7.400,00	18.500,00
Liguria	**1.263.180,00**	**227.600,00**	**569.000,00**
DPCM 29.11.02 Eventi meteorologici maggio/agosto/settembre 2002	222.319,68	40.057,60	100.144,00
DPCM 10.1.03 (proroga) Dissesti idrogeologici	138.949,80	25.036,00	62.590,00
DPCM 6.12.02 (proroga) Alluvioni ottobre/novembre2000	901.910,52	162.506,40	406.266,00

	D.L. 15/2003 (40%)		L.289/02 art. 80 co.29
REGIONE INTERESSATA	LIMITE IMPEGNO 2003 22,2 MLN	LIMITE IMPEGNO 2004 4,0 MLN	LIMITE IMPEGNO 2004 10,0 MLN
Lombardia	**1.030.080,00**	**185.600,00**	**464.000,00**
DPCM 2.5.03 (proroga) Eventi atmosferici maggio 2002	1.030.080,00	185.600,00	464.000,00
Marche	**2.020.200,00**	**364.000,00**	**910.000,00**
DPCM 6.12.02 (proroga) Sisma 1997	1.940.280,00	349.600,00	874.000,00
DPCM 30.8.02 Eventi atmosferici agosto 2002	79.920,00	14.400,00	36.000,00
Molise	**11.000,00**	**2.000,00**	**5.000,00**
DPCM 20.12.02 (proroga) Dissesti idrogeologici aprile 1996	11.000,00	2.000,00	5.000,00
Piemonte	**3.558.660,00**	**641.200,00**	**1.603.000,00**
DPCM 29.11.02 Alluvioni settembre 2002	952.380,00	171.600,00	429.000,00
DPCM 18.4.03 Sisma aprile 2003	2.135.640,00	384.800,00	962.000,00
DPCM 9.5.02 Eventi atmosferici maggio-giugno-luglio 2002	410.700,00	74.000,00	185.000,00
DPCM 16.7.02 Alluvioni luglio 2002	26.640,00	4.800,00	12.000,00
DPCM 30.8.02 Eventi atmosferici agosto 2002	33.300,00	600,00	15.000,00
Puglia	**48.840,00**	**8.800,00**	**22.000,00**
DPCM 18.9.02 Evento alluvionale agosto 2002	48.840,00	8.800,00	22.000,00
Sicilia	**1.733.820,00**	**312.400,00**	**781.000,00**
DPCM 29.11.02 Tromba d'aria	487.203,42	87.784,40	219.461,00
DPCM 10.1.03 Emergenza Eolie	194.187,84	34.988,80	87.472,00
DPCM 18.9.02 Sisma Palermo settembre 2002	858.240,90	154.638,00	386.595,00
DPCM 7.2.03 Frana e dissesto idrogeologico	194.187,84	34.988,80	87.472,00
Toscana	**1.636.140,00**	**294.800,00**	**737.000,00**
DPCM 29.11.02 Eventi atmosferici ottobre 2002	654.456,00		
DPCM 6.12.02 (proroga) Eventi alluvionali novembre 2000	163.614,00		
DPCM 20.12.02 (proroga) Sisma Arezzo novembre 2001	700.000,00		
DPCM 28.6.02 (proroga) Sisma aprile 2000	118.070,00		
DPCM 11.4.03 Evento aprile 2003		13.800,00	
DPCM 30.8.02 Evento alluvionale agosto 2002		281.000,00	
DPCM 18.9.02 Eventi alluvionali settembre 2002			737.000,00
Umbria	**4.042.620,00**	**728.400,00**	**1.821.000,00**
DPCM 6.12.02 (proroga) Sisma 1997	3.317.620,00	728.400,00	1.821.000,00
DPCM 6.12.02 (proroga) Sisma dicembre 2000	650.000,00		
DPCM 30.8.02 Eventi atmosferici agosto 2002	75.000,00		
Veneto	**666.000,00**	**120.000,00**	**300.000,00**
DPCM 6.12.02 (proroga) Eventi alluvionali ott. e nov. 2000	222.000,00	40.000,00	100.000,00
DPCM 12.8.02 Eventi atmosferici maggio/giugno 2002	222.000,00	40.000,00	100.000,00
DPCM 30.8.02 Eventi atmosferici luglio/agosto 2002	222.000,00	40.000,00	100.000,00
TOTALE COMPLESSIVO	**22.200.000,00**	**4.000.000,00**	**10.000.000,00**

03A10411

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 settembre 2003.

Assegnazione delle risorse finanziarie autorizzate ai sensi dell'art. 80, comma 59, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, modificato dall'art. 1-*bis*, comma 1, del decreto-legge 7 febbraio 2003, n. 15, convertito dalla legge 8 aprile 2003, n. 62. (Ordinanza n. 3312).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto l'art. 80, comma 59, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, così come modificato dall'art. 1-*bis*, comma 1 del decreto-legge 7 febbraio 2003, n. 15, convertito dalla legge 8 aprile 2003, n. 62, che autorizza il Dipartimento della protezione civile ad erogare contributi nella misura di 50 milioni di euro in favore delle regioni colpite dalle avversità atmosferiche verificatesi nell'anno 2002, per le quali è intervenuta la dichiarazione di stato di emergenza di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 2002, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 288, n. 289 e n. 290, rispettivamente del 9, 10 e 11 dicembre 2002, nonché per fronteggiare ulteriori esigenze di protezione civile;

Visto che il medesimo articolo rinvia per la ripartizione delle risorse ad ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri adottate ai sensi dell'art. 5, comma 2, della citata legge n. 225 del 1992;

Tenuto conto che in sede di Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano è stata approvata la determinazione del coordinamento degli assessori di protezione civile interessati che ha riservato al Dipartimento della protezione civile l'importo di € 16.679.000,00 per fronteggiare le ulteriori esigenze di protezione civile;

Considerato che occorre provvedere all'assegnazione delle risorse rese disponibili ai sensi della normativa indicata;

Acquisita l'intesa con le regioni interessate;

Dispone:

Art. 1.

Lo stanziamento di 50 milioni di euro autorizzato ai sensi della normativa indicata in premessa è destinato per l'importo di € 33.321.000,00 a fronteggiare le situazioni emergenziali di cui all'allegato 1.

Il residuo importo di € 16.679.000,00 resta a disposizione del Dipartimento della protezione civile per ulteriori esigenze di protezione civile.

Art. 2.

In relazione alle situazioni emergenziali indicate nell'allegato 1 che non abbiano formato oggetto delle disposizioni di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3277 del 28 marzo 2003, le regioni ovvero i commissari delegati, qualora nominati, predispongono, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza, i cronoprogrammi delle attività da porre in essere, articolati in relazione alle diverse tipologie d'azione cadenzati per trimestri successivi. Entro trenta giorni dalla scadenza di ciascun trimestre le regioni ovvero i commissari delegati, qualora nominati, comunicano al Dipartimento della protezione civile lo stato di avanzamento dei programmi, evidenziando e motivando gli eventuali scostamenti e indicando le misure che si intendono adottare per ricondurre la realizzazione degli interventi ai tempi stabiliti dai cronoprogrammi.

Per le predette finalità il capo del Dipartimento della protezione civile è autorizzato a istituire con propri decreti uno o più comitati di rientro con i compiti e le modalità organizzative di cui all'art. 3, commi 2 e 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3277 del 28 marzo 2003, ovvero ad attribuire le relative incombenze a comitati di rientro già istituiti ai sensi della medesima normativa.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 settembre 2003

Il Presidente: BERLUSCONI

ALLEGATO 1

DPCM 29.11. 2002 G.U. 288	LIGURIA	Eventi meteorologici Savona 2,3,4,9 e 10 maggio 2002	2.500.000,00
		La Spezia 6 e 8 agosto 2002	300.000,00
		Genova, La Spezia, Savona 21 e 22 settembre 2002	200.000,00
		Eventi atmosferici novembre 2002	6.771.000,00
	EMILIA ROMAGNA	Crollo parete rocciosa 15 ottobre 2002 Loiano e Monzuno	1.136.000,00
		Eventi atmosferici novembre 2002	2.082.000,00
	LOMBARDIA	Eventi atmosferici novembre 2002	4.999.000,00
	PIEMONTE	Eventi atmosferici novembre 2002	1.666.000,00
	VENETO	Eventi atmosferici novembre 2002	2.000.000,00
	FRIULI VENEZIA GIULIA	Eventi atmosferici novembre 2002	3.332.000,00
DPCM 29.11.2002 G.U. 289	TOSCANA	Eventi atmosferici 23 ottobre 2002	4.850.000,00
DPCM 29.11.2002 G.U. 290	SICILIA	Tromba d'aria Modica 15 settembre 2002	3.485.000,00
		TOTALE	33.321.000,00

03A10410

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 settembre 2003.

Ulteriori disposizioni per la celebrazione del semestre di Presidenza italiana dell'Unione europea. (Ordinanza n. 3313).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 20 marzo 2002, concernente la dichiarazione di «grande evento» per il semestre di Presidenza italiana dell'Unione europea, così come modificato ed integrato dal successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 30 agosto 2002;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3199 del 24 aprile 2002, così come modificata ed integrata dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3247 del 30 ottobre 2002, nonché la successiva ordinanza n. 3283 del 18 aprile 2003, recante «Ulteriori disposizioni per la celebrazione del semestre di Presidenza italiana dell'Unione europea»;

Considerato che nell'ambito delle iniziative connesse al semestre di Presidenza italiana dell'Unione europea si svolgerà in data 4 ottobre 2003 la Conferenza intergovernativa presso talune strutture dell'E.U.R. S.p.a.;

Ravvisata la necessità di disporre misure di carattere straordinario ed urgente volte a garantire il regolare svolgimento di detta manifestazione in un contesto di massima sicurezza con riferimento, in particolare, alla realizzazione di interventi di adeguamento delle strutture che ospiteranno tale manifestazione;

Dispone:

Art. 1.

1. Il capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, quale Commissario delegato ai sensi dell'art. 1 dell'ordinanza n. 3199/2002, provvede, con i poteri di cui alle ordinanze citate in premessa ed avvalendosi delle deroghe ivi previste, nonché delle deroghe e delle procedure di cui alla presente ordinanza, all'adozione di tutte le iniziative necessarie a garantire il regolare svolgimento, in condizioni di massima sicurezza, della Conferenza intergovernativa che si terrà il giorno 4 ottobre 2003 presso talune strutture dell'E.U.R. S.p.a.

2. Il Commissario delegato, avvalendosi di soggetti attuatori cui affidare specifici settori d'intervento, sulla base di direttive di volta in volta impartite, dispone sia per la realizzazione delle opere, anche edilizie, di adeguamento delle strutture presso cui si svolgerà la predetta manifestazione, che per l'acquisizione della disponibilità di beni, mobili ed immobili, di forniture e di servizi, stipulando i relativi atti convenzionali.

3. Per l'affidamento delle opere, degli interventi, delle forniture, dei servizi e per ogni acquisizione ritenuta necessaria, è autorizzato il ricorso alla trattativa privata, anche mediante affidamento diretto in relazione alla ricorrente situazione di somma urgenza, avvalendosi delle deroghe previste dalle ordinanze indicate in premessa nonché di quelle di cui al successivo art. 5, anche tenuto conto della idoneità dei contraenti da valutarsi sulla base di specifiche esperienze maturate nel settore, nonché sotto l'aspetto della sicurezza a fronte delle particolari esigenze connesse all'espletamento della manifestazione.

4. Al fine di assicurare la piena rispondenza delle conseguenti iniziative convenzionali agli interessi pubblici perseguiti per le finalità di cui alla presente ordinanza, il capo del Dipartimento della protezione civile, per importi superiori a € 25.000,00, approva uno schema tipo di atto convenzionale che prevede il controllo successivo di congruità della spesa quale condizione di efficacia degli obblighi che scaturiscono dagli atti negoziali medesimi per l'amministrazione committente, avvalendosi della consulenza di professionisti esterni aventi specifiche competenze.

5. Al fine di assicurare condizioni di assoluta trasparenza alle iniziative poste in essere dal Commissario delegato per le finalità di cui alla presente ordinanza, è autorizzata la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* di tutte le determinazioni commissariali comportanti oneri finanziari.

Art. 2.

1. Per garantire il necessario supporto al capo del Dipartimento della protezione civile - Commissario delegato nello svolgimento delle attività di cui alla presente ordinanza, è istituita una apposita struttura di missione, articolata in sezioni, aventi competenza in specifiche materie, affidate alla responsabilità dei soggetti di cui all'art. 1, comma 2, e composta da personale del Dipartimento della protezione civile, nonché da personale, anche militare, dipendente di altre amministrazioni ed enti pubblici, ovvero da personale estraneo alla

pubblica amministrazione, individuato dal Commissario delegato medesimo, che sarà messo a disposizione da parte degli uffici di appartenenza entro giorni cinque dalla richiesta.

2. Ai soggetti attuatori, scelti anche tra il personale estraneo alla pubblica amministrazione, è riconosciuta, a far data dall'adozione del presente provvedimento, fino al 31 ottobre 2003, una speciale indennità mensile operativa onnicomprensiva, con la sola esclusione del trattamento di missione, forfetariamente parametrata su base mensile a 250 ore di straordinario festivo e notturno spettante al personale dipendente della pubblica amministrazione appartenente all'area C3, commisurata ai giorni di effettiva presenza.

3. A fronte dell'eccezionale impegno richiesto in relazione alle finalità di cui alla presente ordinanza, al personale di cui al comma 1 è riconosciuta, a far data dall'adozione del presente provvedimento, e fino al 31 ottobre 2003, una speciale indennità mensile operativa onnicomprensiva, con la sola esclusione dell'eventuale trattamento di missione, forfetariamente parametrata su base mensile a 200 ore di straordinario festivo e notturno in relazione alle rispettive qualifiche di appartenenza, commisurata ai giorni di effettiva presenza. Per il calcolo dell'indennità a favore del personale estraneo alla pubblica amministrazione si applica il trattamento economico spettante al personale dell'area C3.

4. Per il restante personale in servizio presso il Dipartimento della protezione civile, è attribuita, per i giorni di effettiva presenza e fino al 31 ottobre 2003, una speciale indennità mensile operativa forfetariamente parametrata su base mensile a 20 ore di straordinario festivo e notturno, nonché compensi per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente rese, nei limiti massimi consentiti.

5. In favore del personale delle Forze di polizia, delle Forze armate, del comparto Sanità, dei Vigili del Fuoco, della Polizia municipale, della Croce Rossa Italiana, direttamente impegnato in attività connesse alle finalità di cui alla presente ordinanza, può essere autorizzata, oltre i limiti previsti dalla vigente legislazione, per un complessivo importo massimo rispettivamente di € 100.000 per il personale delle Forze di polizia, di € 100.000 per il personale della Polizia municipale, di € 30.000 per il personale delle Forze armate, di € 50.000 per il personale dei Vigili del Fuoco, di € 25.000 per il personale del comparto Sanità e della Croce Rossa Italiana, la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente reso, a valere sulle risorse di cui all'art. 6.

6. In relazione alle nuove e maggiori esigenze connesse con l'attuazione della presente ordinanza, il capo del Dipartimento della protezione civile - Commissario delegato è autorizzato a conferire incarichi fiduciari, per un massimo di cinque unità, a consulenti, esperti ed interpreti, aventi specifiche professionalità, anche estranei alla pubblica amministrazione, i cui compensi saranno determinati in ragione dell'incarico conferito anche in deroga all'art. 9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, ed ai conseguenti provvedimenti di esecuzione.

7. Il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a stipulare apposite polizze assicurative in favore del personale estraneo al medesimo, impiegato nelle iniziative da intraprendersi ai sensi della presente ordinanza, privo di coperture assicurative di tale natura.

Art. 3.

1. In considerazione della particolare urgenza inerente alla realizzazione degli interventi necessari allo svolgimento della manifestazione, il Commissario delegato può avvalersi, ove ne siano riscontrate le indispensabili condizioni di idoneità, dell'opera di soggetti già affidatari dei servizi di manutenzione presso le strutture dell'E.U.R. S.p.a., nonché, ove necessario, può affiancare alle medesime altre imprese specializzate, la cui idoneità dovrà essere valutata anche sulla base delle specifiche esperienze maturate nel settore, nonché sotto l'aspetto della sicurezza, a fronte delle particolari esigenze connesse all'espletamento della manifestazione.

2. Allo scopo di assicurare il regolare svolgimento della manifestazione del 4 ottobre 2003, l'E.U.R. S.p.a, sentito il capo del Dipartimento della protezione civile - Commissario delegato, provvede alla individuazione, nell'ambito delle proprie strutture, di ulteriori soluzioni logistiche alternative degli eventi e manifestazioni già programmati nello stesso periodo presso le summenzionate strutture, disponendo in ordine all'estinzione delle obbligazioni od alla risoluzione dei contratti assunti dal medesimo ente in applicazione degli articoli 1256 e seguenti, e 1463 e seguenti del codice civile.

3. Fermi gli effetti di estinzione e risoluzione di cui al precedente comma 2, il Commissario delegato, in ragione alla somma urgenza richiesta per la realizzazione degli interventi necessari per lo svolgimento della manifestazione, provvede, ove non ricorrano le condizioni di cui al comma 2, alla individuazione di soluzioni logistiche alternative, rispetto all'organizzazione di eventi e manifestazioni già programmati presso le strutture dell'E.U.R. S.p.a., presso altri immobili nella disponibilità di amministrazioni ed enti pubblici, disponendo per l'applicazione delle deroghe previste dall'art. 5 e da quelle indicate nelle ordinanze citate in premessa.

4. Al fine di assicurare sia l'eventuale ristoro all'E.U.R. S.p.a. per l'utilizzazione delle relative strut-

ture, sia per indennizzare parzialmente la medesima società rispetto ai minori introiti derivanti dall'utilizzazione medesima, che per fronteggiare in parte le eventuali spese connesse, anche indirettamente, alla estinzione e risoluzione delle obbligazioni per le manifestazioni già programmate, anche con riferimento ad ipotesi di eventuale composizione bonaria, è stanziato, a valere sulle risorse di cui all'art. 6, apposito importo da quantificarsi con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile.

5. L'E.U.R. S.p.a., sentito il capo del Dipartimento della protezione civile - Commissario delegato, è altresì autorizzato a porre in essere, con oneri a proprio carico, tutte le attività finalizzate all'adeguamento funzionale delle strutture dove si terranno le manifestazioni connesse alla celebrazione del semestre di Presidenza italiana dell'Unione europea, avvalendosi delle deroghe previste nelle ordinanze citate in premessa e di quelle di cui al successivo art. 5.

6. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al precedente comma 4 è altresì stanziato un apposito importo, a valere sulle risorse di cui all'art. 6, per fronteggiare eventuali oneri non previamente previsti comunque connessi alla organizzazione ed al migliore svolgimento, in condizioni di massima sicurezza, dell'evento.

Art. 4.

1. Con uno o più piani di sicurezza, da predisporre appositamente sulla base di quanto stabilito dal capo I della legge 1° aprile 1981, n. 121, è disciplinato il necessario coordinamento tra le Forze di polizia e le Forze armate, anche con riferimento ai rispettivi ambiti e livelli di responsabilità.

2. Relativamente agli aspetti inerenti all'ordine ed alla sicurezza pubblica e per le finalità di cui alla presente ordinanza, il prefetto di Roma, anche avvalendosi dei poteri di cui al regio decreto del 18 giugno 1931, n. 773, adotta tutti i necessari provvedimenti interdittivi del traffico nonché provvedimenti di chiusura degli esercizi commerciali e degli uffici pubblici e privati che insistono nell'area interessata dalla manifestazione.

3. Il Commissario delegato, al fine di garantire il regolare svolgimento della manifestazione, può richiedere al prefetto di Roma l'adozione di provvedimenti contingibili ed urgenti, ai sensi del precedente comma 2.

4. Il Commissario delegato, per le finalità di cui alla presente ordinanza è autorizzato a disporre, ove necessario, l'immediata chiusura dei cantieri che interessano l'area di svolgimento della manifestazione, anche in deroga agli affidamenti già effettuati ai sensi della normativa vigente; provvede altresì, ove necessario, anche in deroga alla normativa vigente, per l'occupazione di suolo pubblico e per l'utilizzo del sottosuolo, anche disponendo la sospensione temporanea delle autorizzazioni di ogni tipo.

5. Il Commissario delegato può provvedere inoltre, ove necessario, alla disciplina di tutte le altre manifestazioni connesse alla celebrazione del semestre di Presidenza italiana dell'Unione europea che si svolgeranno nello stesso periodo, limitatamente agli aspetti logistici inerenti al trasporto, per le eventuali ripercussioni derivanti dalla concomitanza delle manifestazioni.

Art. 5.

1. Per l'attuazione degli interventi di cui alla presente ordinanza, in aggiunta alle deroghe già previste nelle ordinanze citate in premessa, e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, è autorizzata la deroga alle seguenti disposizioni:

decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, e successive modifiche, articoli 2, 3, 6, 7, 21, 22, 23, 26, 28;

legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 17, 18, 19.

Art. 6.

1. Agli oneri connessi alla attuazione della presente ordinanza, nel limite massimo dell'importo di 15 milioni di euro si provvede a carico del Fondo della protezione civile, che sarà appositamente integrato dal Ministero dell'economia e delle finanze.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 settembre 2003

Il Presidente: BERLUSCONI

03A10409

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 11 settembre 2003.

Riconoscimento al sig. Muzzetta Roberto di titolo di studio estero quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto l'art. 1, comma 2, del citato decreto legislativo n. 286/1998, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Vista l'istanza del sig. Muzzetta Roberto, nato il 1° febbraio 1971 a Milano, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento di titolo professionale di attorney and counsellor at law come attestato dal certificato rilasciato dal «Appellate Division of the Supreme Court - First Judicial Department» dello Stato di New York (U.S.A.) il 4 febbraio 2002 ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di avvocato;

Considerato che il richiedente ha conseguito il titolo accademico di dottore in giurisprudenza presso l'Università degli studi di Milano nel giugno 1999;

Considerato inoltre che il sig. Muzzetta ha conseguito un master of laws presso la New York University nel maggio 2001;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 18 giugno 2003;

Preso atto del parere espresso dal rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Visto l'art. 6, n. 2 del decreto legislativo n. 115/92, sopra indicato;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Muzzetta Roberto, nato il 1° febbraio 1971 a Milano, cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati.

Art. 2.

Detto riconoscimenio è subordinato al superamento di una prova attitudinale composta da: 1) un colloquio su elementi di ordinamento e deontologia forensi; 2) la discussione di un caso pratico su procedura civile o procedura penale, a scelta del candidato.

Art. 3.

L'esame consiste in una prova orale da svolgersi in lingua italiana, le cui modalità di svolgimento sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 11 settembre 2003

Il direttore generale: MELE

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La commissione rilascia certificazione all'interessato dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

03A10478

DECRETO 11 settembre 2003.

Riconoscimento al sig. Agaci Engjell di titolo di studio estero quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza del sig. Agaci Engjell, nato a Fier (Albania) il 15 febbraio 1969, cittadino albanese, diretta ad ottenere, ai sensi l'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo professionale di avokat rilasciato dalla «Dhoma Kombetare e Avokatise» della Repubblica di Albania il 25 marzo 2003 ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di avvocato;

Preso atto che ha conseguito il titolo accademico di dottore in giurisprudenza presso l'Università degli studi di Roma «Tor Vergata» il 10 luglio 1998;

Considerato che detto titolo accademico è stato considerato equivalente al corrispondente titolo albanese, con provvedimento dell'Università di Tirana del 29 gennaio 2003;

Visto l'art. 6, n. 2 del decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'art. 49, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999 n. 394;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 14 luglio 2003;

Visto il parere scritto del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria;

Visti l'art. 9 del decreto legislativo n. 286/1998 per cui lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato da almeno cinque anni, titolare di un permesso di soggiorno che consente un numero indeterminato di rinnovi, può richiedere il rilascio della carta di soggiorno;

Considerato che il richiedente possiede una carta di soggiorno rilasciata in data 2 marzo 2002 dalla questura di Roma a tempo indeterminato;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Agaci Engjell, nato a Fier (Albania) il 15 febbraio 1969, cittadino albanese, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati.

Art. 2.

Detto riconoscimenio è subordinato al superamento di una prova attitudinale composta da: 1) un colloquio su elementi di ordinamento e deontologia forensi; 2) la discussione di un caso pratico su procedura civile o procedura penale, a scelta del candidato.

Art. 3.

La prova si compone di un esame orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 11 settembre 2003

Il direttore generale: MELE

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autentica del presente decreto. La commissione istituita presso il Consiglio nazionale si riunisce, per lo svolgimento della prova d'esame, su convocazione del presidente con fissazione del calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine di consentire allo stesso l'iscrizione all'albo degli avvocati.

03A10477

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 20 giugno 2003.

Inclusione delle sostanze attive 2,4-DB, beta-ciflutrin, ciflutrin, iprodione, linuron, idrazide maleica e pendimetalin nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, in attuazione della direttiva 2003/31/CE della Commissione dell'11 aprile 2003.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991, in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari ed in particolare l'art. 6;

Visto il regolamento (CEE) n. 3600/92 della Commissione dell'11 dicembre 1992, relativo alle disposizioni per l'attuazione della prima fase del programma di cui all'art. 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2266/2000, con il quale è stabilito l'elenco delle sostanze attive in cui figurano anche il 2,4-DB, beta-ciflutrin, ciflutrin, iprodione, linuron, idrazide maleica e pendimetalin da valutare ai fini della loro eventuale inclusione nell'allegato I della direttiva;

Vista la direttiva 2003/31/CE della Commissione dell'11 aprile 2003, concernente l'inclusione delle sostanze attive 2,4-DB, beta-ciflutrin, ciflutrin, iprodione, linuron, idrazide maleica e pendimetalin nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE;

Ritenuto di dover procedere al recepimento della direttiva 2003/31/CE della Commissione con l'inclu-

sione delle sostanze attive 2,4-DB, beta-ciflutrin, ciflutrin, iprodione, linuron, idrazide maleica e pendimetalin, nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, che ha recepito la direttiva 91/414/CEE,

Considerato che in fase di attuazione della direttiva 2003/31/CE si deve tenere conto delle prescrizioni riportate per le sostanze attive 2,4-DB, beta-ciflutrin, ciflutrin, iprodione, linuron, idrazide maleica e pendimetalin nel relativo rapporto di riesame, messo a disposizione degli interessati,

Considerato inoltre che nelle fasi di valutazione ed autorizzazione dei prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive 2,4-DB, beta-ciflutrin, ciflutrin, iprodione, linuron, idrazide maleica e pendimetalin si devono applicare i principi uniformi previsti dall'allegato VI del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Considerato che deve essere concesso un adeguato periodo per l'utilizzazione delle scorte giacenti in commercio dei prodotti fitosanitari non rispondenti ai requisiti del presente decreto;

Ritenuto che tale periodo non deve essere superiore a 12 mesi dalla data di entrata in vigore della direttiva 2003/31/CE;

Decreta:

Art. 1.

1. Le sostanze attive 2,4-DB, beta-ciflutrin, ciflutrin, iprodione, linuron, idrazide maleica e pendimetalin sono iscritte, fino al 31 dicembre 2013, nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, con la definizione chimica ed alle condizioni riportate nell'allegato al presente decreto.

Art. 2.

1. Il Ministero della salute adotta, entro il 30 giugno 2004, i provvedimenti amministrativi necessari ad adeguare alle disposizioni del presente decreto le autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive indicate nell'art. 1.

2. Ai fini di cui al comma 1, i titolari di autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive 2,4-DB, beta-ciflutrin, ciflutrin, iprodione, linuron, idrazide maleica e pendimetalin presentano al Ministero della salute, entro il 1° gennaio 2004, in alternativa:

a) un fascicolo rispondente ai requisiti di cui all'allegato II del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194,

b) l'autorizzazione rilasciata da altro titolare per l'accesso al proprio fascicolo, avente comunque i requisiti di cui all'allegato II del citato decreto.

3. In assenza dei provvedimenti di cui al comma 1, le autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive 2,4-DB, beta-ciflutrin, ciflutrin, iprodione, linuron, idrazide maleica e pendimetalin non aventi i requisiti di cui all'art. 1 e all'art. 2, comma 2, del presente decreto si intendono revocate a decorrere dal 30 giugno 2004.

4. I titolari di autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti 2,4-DB. beta-ciflutrin, ciflutrin, iprodione, linuron, idrazide maleica e pendimetalin, come unica sostanza attiva o in combinazione con sostanze attive che alla data del 31 dicembre 2003 risultino già incluse nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, presentano al Ministero della salute entro il 30 giugno 2006, per ogni prodotto fitosanitario, un fascicolo conforme ai requisiti di cui all'allegato III del citato decreto legislativo. Tali autorizzazioni saranno modificate o revocate entro il 31 dicembre 2007, a conclusione dell'esame effettuato in applicazione dei principi uniformi di cui all'allegato VI del citato decreto legislativo.

Art. 3.

1. Il rapporto di riesame è messo a disposizione degli interessati a seguito di specifica richiesta, con l'esclusione delle informazioni riservate ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

Art. 4.

1. L'utilizzazione delle scorte giacenti in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti 2,4-DB, beta-ciflutrin, ciflutrin, iprodione, linuron, idrazide maleica e pendimetalin, revocati ai sensi dell'art. 2, comma 3, del presente decreto, è consentita fino al 31 dicembre 2004.

2. L'utilizzazione delle scorte dei prodotti fitosanitari revocati ai sensi dell'art. 2, comma 4, del presente decreto, è consentita fino al 31 dicembre 2008.

3. I titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari revocati sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori dei prodotti medesimi dell'avvenuta revoca e del rispetto dei tempi fissati per lo smaltimento delle relative giacenze.

Il presente decreto, trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, entrerà in vigore il 1° gennaio 2004.

Roma, 20 giugno 2003

Il Ministro: SIRCHIA

Registrato alla Corte dei conti il 12 agosto 2003
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 4, foglio n. 301

ALLEGATO

Sostanze da inserire in fondo alla tabella dell'allegato I della direttiva 91/414/CEE:

N.	Nome comune. Numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza [1]	Entrata in vigore	Scadenza dell'iscrizione	Disposizioni specifiche
47	2,4-DB CAS 94-82-6 Numero CIPAC 83	Acido 4-(2,4-diclorofenossi) butirrico	940 g/kg	1° gennaio 2004	31 dicembre 2013	Possono essere autorizzate solo le utilizzazioni come erbicida. Per l'applicazione dei principi uniformi dell'allegato VI, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame del 2,4-DB, in particolare le relative appendici I e II, formulate dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 3 dicembre 2002. In tale valutazione generale gli Stati membri devono rivolgere particolare attenzione alla protezione delle acque sotterranee, quando la sostanza attiva viene applicata in regioni con terreno vulnerabile, nonché alle condizioni climatiche. Ove necessario occorre adottare misure di attenuazione dei rischi.
48	Beta-ciflutrin CAS 68359-37-5 (stereochimica non stabilita) Numero CIPAC 482	estere (SR)-α-ciano-(4-fluoro-3-fenossi-fenil) metilico dell'acido (1RS, 3RS; 1RS, 3SR)-3-(2,2-diclorovinil)-2,2-dimetilciclopropanocarbossilico	965 g/kg	1° gennaio 2004	31 dicembre 2013	Possono essere autorizzate solo le utilizzazioni come insetticida. Le utilizzazioni diverse da trattamenti su piante ornamentali in serra e su sementi, non sono al momento adeguatamente suffragate da dati probanti e non è stata dimostrata la loro accettabilità in base ai criteri di cui all'allegato VI. A sostegno delle autorizzazioni per le suddette utilizzazioni, dovranno essere prodotti o presentati agli Stati membri dati ed informazioni a dimostrazione della loro accettabilità per i consumatori e per l'ambiente. Si tratta in particolare di dati atti a valutare dettagliatamente i rischi degli impieghi fogliari all'aperto e i rischi, connessi con la dieta alimentare, di trattamenti fogliari su colture commestibili. Per l'applicazione dei principi uniformi dell'allegato VI, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame del beta-ciflutrin, in particolare le relative appendici I e II, formulate dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 3 dicembre 2002. In tale valutazione globale gli Stati membri devono rivolgere particolare attenzione alla protezione degli artropodi non bersaglio. Nelle condizioni di autorizzazione devono essere incluse adeguate misure di attenuazione dei rischi.

N.	Nome comune. Numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza [1]	Entrata in vigore	Scadenza dell'iscrizione	Disposizioni specifiche
49	Ciflutrin CAS 68359-37-5 (stereochimica non stabilita) Numero CIPAC 385	(RS),-α-ciano-4-fluoro-3-fenossibenzil-(1RS, 3RS; 1RS, 3SR) - 3-(2,2-diclorovinil)-2,2-dimetilciclopropanocarbossilato	920 g/kg	1° gennaio 2004	31 dicembre 2013	Possono essere autorizzate solo le utilizzazioni come insetticida. Le utilizzazioni al di fuori di serre e su colture commestibili non sono al momento adeguatamente suffragate e non è stata dimostrata la loro accettabilità in base ai criteri di cui all'allegato VI. A sostegno delle autorizzazioni per le suddette utilizzazioni, dovranno essere prodotti o presentati agli Stati membri dati ed informazioni a dimostrazione della loro accettabilità per i consumatori e per l'ambiente. Si tratta in particolare di dati atti a valutare dettagliatamente i rischi degli impieghi fogliari all'aperto e i rischi, connessi con la dieta alimentare, di trattamenti fogliari su colture commestibili. Per l'applicazione dei principi uniformi dell'allegato VI, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame del ciflutrin, in particolare le relative appendici I e II, formulate dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 3 dicembre 2002. In tale valutazione globale gli Stati membri devono rivolgere particolare attenzione alla protezione degli artropodi non bersaglio. Nelle condizioni di autorizzazione devono essere incluse adeguate misure di attenuazione dei rischi.
50	Iprodione CAS 36734-19-7 Numero CIPAC 278	3-(3,5-diclorofenil)-N-isopropil-2,4-diosso-imidazolidina-1-carbossimide	960 g/kg	1° gennaio 2004	31 dicembre 2013	Possono essere autorizzate solo le utilizzazioni come fungicida. Per l'applicazione dei principi uniformi dell'allegato VI, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame dell'iprodione, in particolare le relative appendici I e II, formulate dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 3 dicembre 2002. In tale valutazione globale gli Stati membri: - devono rivolgere particolare attenzione alla possibilità di contaminazione delle acque sotterranee quando la sostanza attiva viene applicata a forti dosi (in particolare nel caso di tappeti erbosi) su terreni acidi (pH inferiore a 6) e/o in regioni con caratteristiche climatiche vulnerabili, - devono esaminare attentamente il rischio per gli invertebrati acquatici se la sostanza attiva viene applicata in contiguità di acque superficiali. Ove necessario occorre adottare misure di attenuazione dei rischi.

N.	Nome comune, Numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza [1]	Entrata in vigore	Scadenza dell'iscrizione	Disposizioni specifiche
51	Linuron CAS 330-55-2 Numero CIPAC 76	3-(3,4-diclorofenil)-1-metossi-1-metilurea	900 g/kg	1° gennaio 2004	31 dicembre 2013	Possono essere autorizzate solo le utilizzazioni come erbicida. Per l'applicazione dei principi dell'allegato VI, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame del linuron, in particolare le relative appendici I e II, formulate dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 3 dicembre 2002. In tale valutazione globale gli Stati membri: - devono rivolgere particolare attenzione alla protezione dei mammiferi selvatici, degli artropodi non bersaglio e degli organismi acquatici; le condizioni di autorizzazione devono comprendere, ove necessario, misure di attenuazione dei rischi, - rivolgere particolare attenzione alla protezione degli operatori.
52	Idrazide maleica CAS 123-33-1 Numero CIPAC 310	6-idrossi-2H-piridazin-3-one	940 g/kg La sostanza attiva deve essere conforme alla direttiva 79/117/CEE del Consiglio ([2]), modificata dalla direttiva 90/533/CEE ([3])	1° gennaio 2004	31 dicembre 2013	Possono essere autorizzate solo le utilizzazioni come fitoregolatore. Per l'applicazione dei principi uniformi dell'allegato VI, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame dell'idrazide maleica, in particolare le relative appendici I e II, formulate dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 3 dicembre 2002. In tale valutazione generale gli Stati membri: - devono rivolgere particolare attenzione alla protezione degli artropodi non bersaglio e procurare che nelle condizioni di autorizzazione siano incluse, se del caso, misure di attenuazione dei rischi, - devono rivolgere particolare attenzione alla possibile contaminazione delle acque sotterranee, quando la sostanza attiva viene applicata in regioni con terreno vulnerabile, nonché alle condizioni climatiche. Ove necessario occorre adottare misure di attenuazione dei rischi.

N.	Nome comune. Numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza [1]	Entrata in vigore	Scadenza dell'iscrizione	Disposizioni specifiche
53	Pendimetalin CAS 40487-42-1 Numero CIPAC 357	N-(1-etilpropil)-2,6-dinitro-3,4-ossilidene	900 g/kg	1° gennaio 2004	31 dicembre 2013	Possono essere autorizzate solo le utilizzazioni come erbicida. Per l'applicazione dei principi uniformi dell'allegato VI, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame del pendimetalin, in particolare le relative appendici I e II, formulate dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 3 dicembre 2002. In tale valutazione generale gli Stati membri: - devono rivolgere particolare attenzione alla protezione degli organismi acquatici e delle piante terrestri non bersaglio; le condizioni di autorizzazione devono comprendere, ove necessario, misure di attenuazione dei rischi. - devono rivolgere particolare attenzione alla possibilità di trasporto a breve distanza della sostanza attiva nell'aria.

(1) Ulteriori dettagli sull'identità e la specificazione della sostanza attiva sono contenuti nel rapporto di riesame.
(2) GUCE L 33 dell'8.2.1979, pag. 36.
(3) GUCE L 296 DEL 27.10.1990, PAG. 63.

03A10515

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 4 agosto 2003.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Autotrasporti Abruzzesi - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Celano.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto ministeriale 9 gennaio 2001 con il quale la società cooperativa «Autotrasporti Abruzzesi - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Celano - (L'Aquila) è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e il dott. Antonio D'Amato ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota con la quale il dott. Antonio D'Amato comunicava la propria rinuncia all'incarico affidatogli;

Ravvisata pertanto la necessità di provvedere alla sua sostituzione nell'incarico di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Antonio Solito nato ad Ostuni (Brindisi) il 4 giugno 1969, con residenza in Ostuni (Brindisi) via Sidney Sonnino n. 35, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Autotrasporti Abruzzesi - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Celano (L'Aquila), già sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile con precedente decreto ministeriale 9 gennaio 2001, in sostituzione del dott. Antonio D'Amato, rinunciatario.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 agosto 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A10490

DECRETO 4 agosto 2003.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Siqueiros», in Brindisi.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto ministeriale 10 giugno 2002 con il quale la società cooperativa «Siqueiros», con sede in Brindisi è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e l'avv. Francesco Manna ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota con la quale l'avv. Francesco Manna comunicava la propria rinuncia all'incarico affidatogli;

Ravvisata pertanto la necessità di provvedere alla sua sostituzione nell'incarico di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Antonio Solito nato ad Ostuni (Brindisi) il 4 giugno 1969, con residenza in Ostuni (Brindisi) via Sidney Sonnino n. 35, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Siqueiros», con sede in Brindisi, già sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile con precedente decreto ministeriale 10 giugno 2002, in sostituzione dell'avv. Francesco Manna, rinunciatario.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 agosto 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A10491

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Revoca di trasferimento di notaio

Con decreto dirigenziale del 12 settembre 2003 è stato revocato il decreto dirigenziale 22 luglio 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 188 del 14 agosto 2003, nella parte che disponeva il trasferimento del notaio Romano Elisabetta Filomena alla sede di Turi, distretto notarile di Bari.

03A10442

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Avviso relativo al comunicato del Ministero dell'interno, recante: «Conferimento di onorificenze al valore civile». (Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 170 del 24 luglio 2003).

Nel comunicato relativo al conferimento della medaglia d'argento ai vigili del fuoco Mauro Busoni e Enzo Paolo Giovandone, pubblicato nella sopraindicata *Gazzetta Ufficiale*, alla pag. 62, prima colonna, dove è riportata come data del decreto del Presidente della Repubblica quella del *14 novembre* 2002, leggasi: «*27 novembre* 2002».

03A10508

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(6501219/1) Roma, 2003 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
95024	**ACIREALE (CT)**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via Caronda, 8-10	095	7647982	7647982
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
84012	**ANGRI (SA)**	CARTOLIBRERIA AMATO	Via dei Goti, 4	081	5132708	5132708
04011	**APRILIA (LT)**	CARTOLERIA SNIDARO	Via G. Verdi, 7	06	9258038	9258038
52100	**AREZZO**	LIBRERIA PELLEGRINI	Piazza S. Francesco, 7	0575	22722	352986
83100	**AVELLINO**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70122	**BARI**	LIBRERIA BRAIN STORMING	Via Nicolai, 10	080	5212845	5235470
70121	**BARI**	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	6415580	6415315
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
20091	**BRESSO (MI)**	CARTOLIBRERIA CORRIDONI	Via Corridoni, 11	02	66501325	66501325
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
93100	**CALTANISETTA**	LIBRERIA SCIASCIA	Corso Umberto I, 111	0934	21946	551366
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
87100	**COSENZA**	BUFFETTI BUSINESS	Via C. Gabrieli (ex via Sicilia)	0984	408763	408779
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
06034	**FOLIGNO (PG)**	LIBRERIA LUNA	Via Gramsci, 41	0742	344968	344968
03100	**FROSINONE**	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684
20121	**MILANO**	FOROBONAPARTE	Foro Buonaparte, 53	02	8635971	874420
70056	**MOLFETTA (BA)**	LIBRERIA IL GHIGNO	Via Campanella, 24	080	3971365	3971365

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80139	**NAPOLI**	LIBRERIA MAJOLO PAOLO	Via C. Muzy, 7	081	282543	269898
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
84014	**NOCERA INF. (SA)**	LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO	Via Fava, 51	081	5177752	5152270
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
35122	**PADOVA**	LIBRERIA DIEGO VALERI	Via dell'Arco, 9	049	8760011	8760011
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90128	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Via Ruggero Settimo, 37	091	589442	331992
90145	**PALERMO**	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6172483
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06121	**PERUGIA**	LIBRERIA NATALE SIMONELLI	Corso Vannucci, 82	075	5723744	5734310
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	**ROMA**	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00195	**ROMA**	LIBRERIA MEDICHINI CLODIO	Piazzale Clodio, 26 A/B/C	06	39741182	39741156
00161	**ROMA**	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
45100	**ROVIGO**	CARTOLIBRERIA PAVANELLO	Piazza Vittorio Emanuele, 2	0425	24056	24056
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
07100	**SASSARI**	MESSAGGERIE SARDE LIBRI & COSE	Piazza Castello, 11	079	230028	238183
96100	**SIRACUSA**	LA LIBRERIA	Piazza Euripide, 22	0931	22706	22706
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	**VARESE**	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
37122	**VERONA**	LIBRERIA L.E.G.I.S.	Via Pallone 20/c	045	8009525	8038392
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **presso le Librerie concessionarie indicate.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.**

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti	Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85084117	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2003 (Salvo conguaglio)*

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO		
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€	**397,47**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€	**217,24**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:			
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€	**284,65**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€	**154,32**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€	**67,12**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€	**42,06**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:			
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€	**166,66**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€	**90,83**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€	**64,03**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€	**39,01**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€	**166,38**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€	**89,19**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€	**776,66**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€	**411,33**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i soli supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€	**650,83**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€	**340,41**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie anno 2003.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **86,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **55,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
serie generale	€	0,77
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	0,80
fascicolo serie speciale, *concorsi,* prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	0,80
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€	0,80
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	5,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo *(di cui spese di spedizione € 120,00)*		€	**318,00**
Abbonamento semestrale *(di cui spese di spedizione € 60,00)*		€	**183,50**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)	€ 0,85		

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€	**188,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni		€	**175,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 17,50		

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento al netto delle spese di spedizione

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.